



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali

**REGOLAMENTO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERMANENTE**



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (di seguito Consiglio Nazionale)

- visti gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- visti gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- vista la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- visto l'art. 13, comma 1, lett. n, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il "*perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti*";
- visto l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale "*le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini*";
- visto l'art. 26, comma 1, lettera b, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova "*le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti*";
- visto l'art. 5 del Codice deontologico, adottato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 30 novembre 2006, che dispone che "*L'iscritto all'Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività*";
- visto il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e i relativi decreti attuativi;
- vista la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- vista la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, "attuazione della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di bulgaria e romania";
- considerato che ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;

- considerato che, in particolare, al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è attribuito dalla legge il potere di determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, considerati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione norme giuridiche;
- considerato che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- considerato che l'esercizio delle prestazioni di dottore agronomo e dottore forestale, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
- considerato che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un *“economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010”* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- considerato che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che *“data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici”* e quindi stabilisce all'art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che *“secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”*;
- considerato che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano»;
- considerato che gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa;
- considerato che è opportuno prevedere casi di esclusione dall'obbligo formativo di aggiornamento nei contesti di particolari soggetti che, per caratteristiche proprie e della propria attività professionale, già usufruiscono o svolgono attività di continuo aggiornamento e formazione;

ha approvato il seguente regolamento per la formazione permanente.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articolo 1

Formazione professionale permanente

1. I dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. Con l'espressione "formazione professionale permanente" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
4. Gli eventi formativi sono attribuiti per competenza a diversi livelli del sistema ordinistico. In particolare sono di competenza del Consiglio Nazionale gli eventi formativi a valenza nazionale, comunitaria o internazionale, sono di competenza delle Federazioni regionali gli eventi formativi di carattere regionale, sono di competenza degli Ordini gli eventi formativi a carattere provinciale o locale.
5. La responsabilità della verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti è del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 2

Caratteristiche dell'obbligo

1. La formazione permanente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.
2. Nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione non è applicabile la previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'anno formativo coincide con quello solare.
4. Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale.
5. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.
6. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 12 CFP, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9, di cui 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
7. Almeno 0,5 CFP all'anno deve derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, l'information technology e l'organizzazione dello studio professionale.
8. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 8 e 9.
9. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 14.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

10. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 4 CFP, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 6, ultima parte del presente articolo.

Articolo 3

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale coordina, promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale permanente e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione; assiste gli Ordini e le Federazioni regionali nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di verifica sull'attività degli Ordini e delle Federazioni regionali.
2. In particolare, il Consiglio nazionale:
 - a) predispone e aggiorna l'elenco delle materie oggetto delle attività formative;
 - b) predispone le norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
 - c) verifica gli eventi e le attività formative a distanza inseriti nei programmi degli Ordini e/o delle Federazioni regionali e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
 - d) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini e delle Federazioni regionali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente promossi dal Consiglio nazionale;
 - e) predispone un programma nazionale degli eventi formativi di carattere nazionale, comunitario e internazionale a cui attribuisce direttamente i crediti formativi professionali. Il programma formativo nazionale è predisposto dal dipartimento formazione permanente con la collaborazione di tutti i dipartimenti.
3. Il Consiglio nazionale coordina, promuove e verifica l'attività degli Ordini e delle Federazioni regionali in materia di formazione, nonché verifica il regolare svolgimento della formazione professionale permanente per assicurare e garantire che gli iscritti agli albi mantengano, approfondiscano e sviluppino le proprie capacità tecniche e professionali.
4. L'attività di coordinamento del Consiglio nazionale è altresì volta ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti attraverso il proprio sito web, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse. A tale proposito potrà in essere i necessari strumenti informatici di riconoscimento ed accreditamento di tutti gli eventi formativi.
5. Il Consiglio nazionale può stipulare con l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (Epap) e con le università o gli istituti di ricerca specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e realizzati.
6. Il Consiglio nazionale accerta che gli Ordini e le Federazioni regionali predispongano e inviino al Consiglio nazionale i programmi periodici contenenti le attività formative.
7. Il Consiglio nazionale verifica che gli Ordini accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative e adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole la



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini diversi.

Articolo 4

Attribuzioni e compiti degli Ordini e delle Federazioni regionali

1. L'attività istituzionale degli Ordini e delle Federazioni regionali comprende la formazione professionale permanente.
2. Gli Ordini:
 - a) predispongono i programmi delle attività di formazione;
 - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti pubblici o privati finanziatori;
 - c) vigilano sul processo formativo dei propri iscritti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti medesimi.
3. Le Federazioni regionali:
 - a) elaborano e realizzano il programma delle attività formative di valenza regionale;
 - b) promuovono e coordinano le offerte di attività formative degli Ordini, anche su delega degli Ordini stessi.
4. Gli eventi formativi devono essere realizzati dagli organi del Sistema ordinistico. Ove questo non fosse possibile devono essere espletate tutte le procedure previste in materia di affidamento dei servizi all'esterno. In caso di affidamento all'esterno delle attività formative il soggetto incaricato opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine o della Federazione regionale. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale permanente degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Articolo 5

Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini e dalle Federazioni regionali

1. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a), i programmi devono indicarne:
 - a) la tipologia;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - d) le date previste di svolgimento;
 - e) il luogo di svolgimento;
 - f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualificazione dei relatori.
2. Riguardo alle attività di formazione a distanza ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini e le Federazioni regionali devono indicare nei propri



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

programmi tutte le informazioni richieste dal Consiglio nazionale in conformità alle norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in base all'art. 3, comma 2, lett. b);

3. Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi all'ordinamento, alla deontologia, alla previdenza, alla fiscalità, alla tutela dei dati personali, alla tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, all'information technology e all'organizzazione dello studio professionale, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all'art. 2, comma 7.
4. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale che ha curato l'organizzazione.

Articolo 6

Verifica di conformità dei programmi formativi degli Ordini e delle Federazioni regionali e attribuzione dei crediti formativi

1. Il Consiglio nazionale verifica la conformità dei programmi formativi al presente regolamento.
2. Gli Ordini e/o le Federazioni regionali presentano al Consiglio nazionale il programma formativo entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il Consiglio nazionale delibera la conformità dei programmi formativi degli Ordini e delle Federazioni regionali entro 45 giorni dal ricevimento. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, il programma formativo è ritenuto conforme.
4. Il programma formativo nazionale è approvato dal Consiglio nazionale entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) tipologia e modalità di svolgimento;
 - b) durata effettiva;
 - c) contenuti e argomenti trattati;
 - d) qualifica dei relatori.
6. Il Consiglio Nazionale, per la verifica di conformità dei programmi formativi e per l'attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività, si avvale della commissione di cui all'art. 7
7. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché l'Ordine o la Federazione regionale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articolo 7

Commissione nazionale di valutazione

1. La Commissione nazionale di valutazione è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio nazionale.
2. La Commissione nazionale di valutazione è composta dal presidente del Consiglio nazionale, dal coordinatore del dipartimento formazione permanente, ricerca e università, da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei presidenti degli ordini e da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
3. La commissione dura in carica quattro anni.

Articolo 8

Eventi e attività formative

1. Costituisce assolvimento dell'obbligo di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva agli eventi formativi di seguito indicati, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3, comma 2, lett. a):
 - a) corsi di aggiornamento e master, anche eseguiti con modalità telematiche;;
 - b) congressi, seminari, convegni, giornate di studio, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione.
2. Costituisce assolvimento dell'obbligo di formazione permanente anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
 - b) la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
 - c) la partecipazione ad altri eventi individuati dal sistema ordinistico;
 - d) le relazioni o le lezioni negli eventi formativi di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti;
 - e) gli articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico, ovvero monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale, che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;
 - f) docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.
3. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto e aggiornato dal Consiglio nazionale.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articolo 9

Valutazione dei crediti formativi professionali

1. La valutazione degli eventi e delle attività di cui all'art. 8, co. 1 e co. 2, è effettuata secondo i criteri riportati in tabella 1.
2. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 possono essere aggiornati dal Consiglio nazionale ogni tre anni.

Tabella 1 – Valutazione dei crediti formativi professionali

<i>Attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti certificati</i>	<i>Limiti massimi annuali (CFP)</i>
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, giornate di studio	1 CFP ogni 8 ore	
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici anche all'interno dei dottorati di ricerca	1 CFP ogni 8 ore	
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP riunione	2 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	1 CFP/sessione	1 CFP
Relazioni a congressi, convegni, seminari, corsi post-laurea, master universitari e corsi di aggiornamento	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articoli scientifici o di natura tecnico- professionale pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP

Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP
---	----------------	-------

3. Qualora l'attività formativa documentata da un iscritto non sia immediatamente riconducibile alla tabella che precede, la Commissione di valutazione di cui all'art. 15, se nominata, ha facoltà di effettuare una valutazione equitativa attribuendo crediti nella misura massima di 4 CFP.
4. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Articolo 10

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:
 - a) maternità, per un anno;
 - b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
 - c) raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all'Albo;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore.
2. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale permanente.
3. All'Ordine spetta l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'esonero totale o temporaneo mediante l'acquisizione di dichiarazioni dell'iscritto.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero di cui ai commi precedenti.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articolo 11

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato dal Consiglio dell'Ordine con il quale comunica il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte.
2. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta.
3. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto dichiarato/autocertificato.

Articolo 12

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo è soggetto a sanzione disciplinare.
2. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 13

Pubblicità dei crediti formativi

1. Il dottore agronomo e il dottore forestale può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione.
2. Il Consiglio nazionale, di concerto con gli Ordini, porrà in atto un sistema di pubblicità per gli iscritti agli albi che abbiano assolto gli obblighi di formazione permanente.

Articolo 14

Controlli del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità di cui al precedente art. 11, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dall'art. 9.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi della Commissione di valutazione di cui all'art. 15 per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
4. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.



CONAF

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Articolo 15

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da tre membri, designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
2. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
3. La durata della Commissione è di 4 anni.
4. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.
2. Il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione.
3. Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio Nazionale valuterà i risultati della formazione e adotterà eventuali correttivi e/o modificazioni al presente regolamento.
4. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale permanente.

Articolo 17

Norme transitorie

1. Nel periodo sperimentale di applicazione di cui all'art. 16 comma 2 e in deroga all'art. 2, comma 6, , ogni iscritto dovrà dimostrare di aver conseguito almeno 9 crediti formativi.
2. Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012, gli interessati potranno chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1 gennaio 2009.
3. Il riconoscimento segue gli stessi principi di cui agli articoli precedenti e concorre all'assolvimento dell'obbligo formativo del periodo.
4. Nel periodo sperimentale di applicazione di cui all'art. 16, comma 2, non trova applicazione l'art. 12.
5. In sede di prima applicazione, i programmi formativi per l'anno 2010 devono essere presentati entro il 30 aprile 2010.